



Comune di Avellino

COMUNE di AVELLINO Settore Lavori Pubblici

Procedura aperta per l'Appalto, di sola esecuzione, dei Lavori di "Riqualficazione Urbana e Ambientale delle Aree di Accesso e Viabilità Mercatone (AV_PIU_01A_01), operazione cofinanziata dal P.O.R. FESR Campania 2007 - 2013, Asse 6 - Obiettivo operativo 6.1 "Città Medie".

C.i.g.: 6318214322.

C.u.p.: G37H14001270006.

DISCIPLINARE DI GARA

ART. 1: Oggetto dell'appalto, procedura di affidamento prescelta, criterio di aggiudicazione.

- 1.1 In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n°1788 del 22.6.2015 la Scrivente Amministrazione intende procedere all'affidamento dell'intervento di riqualificazione urbana in epigrafe indicato che prevedono l'esecuzione unitaria delle lavorazioni puntualmente descritte e quantificate al Titolo I - art. 1, pt.2 del Capitolato Speciale di Appalto e dettagliate negli elaborati grafici e descrittivi del progetto esecutivo dell'intervento di che trattasi e che di seguito in maniera del tutto descrittiva e non esaustiva di seguito si riportano: "demolizione, rimozione e rifacimento delle pavimentazioni esistenti ..."; "consolidamento e restauro delle fontane esistenti ..."; "rifacimento tratti fognari ..."; "rifacimento impianto pubblica illuminazione"; "rifacimento tratti impianto di distribuzione acqua potabile"; "realizzazione di strutture a servizio"; "opere di arredo urbano"; "opere di sistemazione a verde";
- 1.2. La procedura di gara prescelta è quella aperta, così come definita dall'art.3, comma 37, ed art.55, comma 5 del D. Lgs. n°163/2006, nel prosieguo denominato Codice.
- 1.3. Secondo quanto previsto dall'art. 82, comma 2, lett. b) del Codice, la migliore offerta sarà selezionata utilizzando il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso, espresso in termini percentuali, sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto, ai sensi dell'art.82, comma 3 bis), 86, comma 3 bis) ed 87, comma 4) del costo del lavoro e del costo per la sicurezza, con esclusione automatica, ai sensi dell'art.122, comma 9), di quelle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata con il metodo previsto dall'art. 86, comma 1, così come consentito dall'art.253, comma 20 bis.

ART. 2: Importo dell'appalto, modalità di pagamento, tempi di esecuzione.

- 2.1. L'importo complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice ammonta, ad €1.985.577,28, oltre I.V.A., di cui non soggetti a ribasso d'asta ai sensi degli artt.82, comma 3 bis), 86, comma 3 bis) ed 87, comma 4):
 - costo del personale €134.375,34 oltre I.V.A.,
 - costo relativo alla sicurezza € 74.257,76 oltre I.V.A.,

L'appalto in questione si compone delle seguenti lavorazioni:

<i>Lavorazione</i>	<i>Ctg.</i>	<i>Cl.</i>	<i>Qualificazio ne Obbligatoria si/no</i>	<i>Importo</i>	<i>%</i>	<i>Prevalente o scorporabile</i>	<i>Subappaltabile si/no %</i>
Opere edili	OG1	III	si	€793.194,67	39,61	prevalente	Si - 30%
Strade	OG3	II	si	€608.520,06	30,31	scorporabile	Si interamente
fognature	OG 6	II	si	€310.555,38	15,30	scorporabile	Si interamente
Impianti P.I.	OG10	I	si	€157.970,51	7,61	scorporabile	Si interamente
Verde arredo urbano	OS24 / Art.90, co.1, Reg.to			€115.336,67	5,47	scorporabile	Si interamente

- 2.2. Ai sensi dell'art.53, comma 4), primo periodo, del Codice, la modalità di determinazione del corrispettivo è prevista a corpo.
- 2.3. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D. L. 31.12.2014, n°192, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" convertito con modificazioni dalla legge 27/02/2015, n. 11, che ha prorogato al 31/12/2015 la disciplina dell'art.26 ter del D. lgs n. 69 del 21/6/2013 convertito in legge n°98 del 9/8/2013, all'appaltatore competerà l'anticipazione del 20% del prezzo contrattuale nel rispetto degli artt. 124 comma 1 e 2, e 140 commi 2 e 3, del Regolamento";
- 2.4. Gli stati di avanzamento lavori saranno redatti secondo le modalità riportate all'art.32 del Capitolato Speciale di Appalto (cadenza pari ad €300.000,00 di lavori netti).
- 2.5. Il termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito in gg.120 (centoventi) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data della consegna (art.36 del C.S.A.).

ART. 3: Soggetti ammessi alla gara.

Saranno ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 34 e 47 del Codice.

ART. 4: Requisiti di partecipazione.

Per poter essere ammessi a partecipare alla presente procedura i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di carattere generale:

- a.1) insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 38 del Codice, in capo ai soggetti espressamente richiamati dal medesimo articolo;
- a.2) insussistenza delle condizioni di cui all'art. 1-bis) della legge n°383 del 18.10.2001, come sostituito dall'art.1, comma 14, del D.L. 25.9.2002 n°210, art. convertito con modificazioni dalla Legge 22.11.2002, n°266 (i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto "pubblico" fino alla conclusione del periodo di emersione);
- a.3) insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art.53, comma 16 ter, del D. Lgs. n°165/2001;

B) Requisiti di idoneità tecnica e professionale:

- b.1) iscrizione alla C.C.I.A.A. della provincia presso cui il soggetto ha sede per attività corrispondente all'oggetto dell'appalto.
Nel caso di cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui agli all. XI A, del Codice da attestarsi mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

Nel caso di fornitore appartenente a Stato membro che non figura nel suddetto allegato (vedi art.39, comma 3), dello stesso Codice;

- b.2) qualificazione per prestazione di esecuzione di lavori pubblici ai sensi dell'art.40 del Codice e degli artt.60, 61, 62 e 92 del Regolamento nelle **Ctg. OG 1, Cl. III, OG 3, Cl. II, OG 6 Cl. II, OG 10 Cl. I.**

Ai sensi dell' "Art.92. Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti" del Regolamento, " Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti ... tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente ed alle categorie scorporabili per singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente devono da questa essere posseduti con riferimento alla Categoria prevalente".

Ai sensi dell'art.109, comma 1, dello stesso Regolamento, così come sostituito dall'art. 12, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori di Lavori Pubblici, della L. 23.5.2014, n°80, i concorrenti interessati a partecipare alla presente procedura di gara, ove non possiedano la qualificazione per ognuna delle Categorie sopra indicate, per poter essere ammessi:

- devono essere qualificati nella categoria prevalente per un importo pari a quello dell'intero appalto: Ctg. OG1 cl. IV.

In questo caso il concorrente, se aggiudicatario, potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'intervento oppure subappaltare dette lavorazioni esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni (art.12, comma 2, lett.a)

oppure:

- devono essere qualificati nella sola categoria prevalente: Ctg. OG1 cl. III, e devono, ricorrendo al cosiddetto "subappalto necessario", dichiarare di voler subappaltare le lavorazioni delle opere scorporabili per singoli importi a soggetti in possesso delle corrispondenti qualificazioni.

In questo caso il concorrente, se aggiudicatario non può eseguire direttamente, le lavorazioni scorporabili di importo superiore ai limiti indicati dall'art.118, comma 3, del Regolamento che, in quanto subappaltabili dovranno essere eseguite da imprese in possesso delle relative qualificazioni (art.12, comma 2, lett.b).

- Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati.

Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

- Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), del Codice, i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), ed i soggetti di cui all'art.34, comma 1, lett. f), *di tipo orizzontale*, i requisiti di cui al presente bando devono essere posseduti nella misura di cui all'articolo 92, comma 2, del Regolamento.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti all'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti la mandataria in ogni caso deve assumere, in sede di offerta, i requisiti in

misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla presente gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

- Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), del Codice, i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), ed i soggetti di cui all'art.34, comma 1, lett. f), *di tipo verticale*, i requisiti di cui al punto b.2), devono essere posseduti secondo quanto previsto dall'articolo 92, comma 3, del Regolamento.

Si richiama l'attenzione degli operatori che intendano concorrere in A.T.I. sulla previsione normativa contenuta nell'art. 61, comma 2, del Regolamento secondo cui: *“La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art.92, comma 2”*.

Per effetto delle prescrizioni normative sopra richiamate è **fatto obbligo** agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara le quote di partecipazione nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti secondo quanto prescritto dall'art. 92 del Regolamento,

Il mancato rispetto del suddetto obbligo determinerà l'attivazione della procedura prevista dall'art.38, comma 2 bis del Codice.

AVVALIMENTO: La facoltà prevista dall'art. 49 Codice potrà essere esercitata dai concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di un altro soggetto relativamente ai **Requisiti inerenti l'idoneità tecnica e professionale indicati alla precedente lett. B.b.2).**

È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti

Nel ricorso all'avvalimento il concorrente è obbligato alla presentazione della documentazione, propria e dell'impresa ausiliaria, prevista dal comma 2 del richiamato articolo 49 del Codice e dall'art. 88 del Regolamento.

Si richiama infine l'attenzione sull'obbligo imposto dall'art.88 del Codice di riportare nel contratto di avvalimento in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla presentazione della documentazione prevista rispettivamente dall'art.49, comma 2, del Codice e dall'art.88 del Regolamento determinerà l'attivazione della procedura del soccorso istruttorio.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-*bis* del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass,

reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

In caso di difficoltà di accesso al suddetto sistema o di una sua temporanea indisponibilità la verifica del possesso dei requisiti sarà svolta chiedendo direttamente ai concorrenti interessati a mezzo fax/p.e.c. la presentazione dei documenti elencati al successivo articolo 12.

ART. 5: Modalità, termine ultimo per la presentazione, criteri di ammissibilità delle offerte.

5.1 Il plico contenente l'offerta e la documentazione, da presentarsi a corredo della stessa secondo le modalità appresso indicate, deve:

a) pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il **termine perentorio** delle ore **13.00** del giorno **04.8.2013**, al seguente indirizzo: Comune di Avellino, Settore Lavori Pubblici - Ufficio Gare ed Appalti, Piazza del Popolo s.n.c., 83100 Avellino.

I plichi pervenuti oltre il suddetto termine ultimo non saranno presi in considerazione così che il mittente/concorrente non sarà ammesso alla gara.

Fermo restando il suddetto termine ultimo prescrittivo, è altresì in facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, dalle ore **9,00** alle ore **13,00**, **ad esclusione del sabato**, presso il Settore Lavori Pubblici, Ufficio Gare ed Appalti sito in **Piazza del Popolo, Palazzo di Città, piano 3°**, che ne rilascerà apposita ricevuta.

b) **a pena l'esclusione dalla gara**, essere sigillato.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

c) riportare all'esterno le informazioni relative all'**operatore economico concorrente** [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni];

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

d) le indicazioni relative all'**oggetto della gara**, al **giorno** e all'**ora** del suo espletamento;

5.2 Il plico così pervenuto deve contenere al suo interno, 2 (due) buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione Amministrativa";

"B - Offerta economica" (*).

Nella busta **"A - Documentazione Amministrativa"** devono essere contenuti, a pena dell'attivazione del soccorso istruttorio, i seguenti documenti:

1) domanda di partecipazione alla gara, con annessa dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art.4, lett. A) e lett. B) b.1), redatta utilizzando preferibilmente il modello **Sub 1** allegato al presente disciplinare, dovendosi in ogni caso rendere, a pena del ricorso all'attivazione del soccorso istruttorio, tutte le dichiarazioni in tale modello riportate.

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente nel caso di concorrente singolo.

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del titolare o del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura.

Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i;

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

- Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea di imprese o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere prodotta, sempre a mezzo dell'all. sub 1, da tutti i soggetti che costituiscono la predetta associazione o consorzio.

La domanda in questione dovrà recare, a pena di esclusione, sia la specificazione del tipo di associazione che si intende costituire sia le rispettive quote di partecipazione al raggruppamento stesso, contenere l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto previsto dall' art.37 del Codice e l'indicazione del concorrente a cui viene conferito il mandato di capogruppo ed essere, a pena di esclusione, sottoscritta dai rappresentanti legali di tutte le imprese interessate che andranno a costituire il raggruppamento.

- Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea di imprese formalmente costituita alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato originale, o copia autenticata o auto-dichiarata conforme ai sensi degli art. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, del mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo, risultante da scrittura privata autenticata e la relativa procura al legale rappresentante della impresa capogruppo, risultante da atto pubblico. È ammessa la presentazione, con le medesime modalità, sia del mandato sia della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica.
- Nel caso di consorzi alla domanda di partecipazione deve essere allegato originale, o copia autenticata o autodichiarata conforme dell'atto costitutivo e degli eventuali atti modificativi.
- Nel caso di consorzi formalmente costituiti, di cui all'art. 34, co. 1, lett. e) del Codice, alla domanda di partecipazione deve essere allegata copia autocertificata conforme della delibera dell'Organo statutariamente competente, indicante l'impresa consorziata con funzioni di capogruppo;

2) dichiarazione relativa all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, co. 1, lett. b), c) ed *m-ter*), del Codice in riferimento a:

a) direttore/i tecnico/i;

b) tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in caso di società costituita da 2 (due) soli soci, ciascuno detentore del 50% del Capitale sociale, l'obbligo della dichiarazione incombe su entrambi i soci) se trattasi di società di capitale, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano stabilmente la ditta se trattasi di società di cui all'art. 2506 del Codice Civile.

La suddetta dichiarazione dovrà essere resa, debitamente sottoscritta, da ciascuno dei suindicati soggetti utilizzando preferibilmente il modello di auto-dichiarazione allegato **Sub 2** al presente disciplinare dovendosi, in ogni caso, rendere, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni riportate nel modello del suddetto allegato ed essere accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Tale dichiarazione inoltre, limitatamente alle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) dovrà essere resa anche dai suddetti soggetti eventualmente cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del Bando (utilizzare preferibilmente **all. Sub. 3**) e, qualora ciò non fosse possibile, essa dovrà essere resa, con le modalità di cui all'art.47 del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa concorrente (utilizzare preferibilmente l'**all. Sub. 3-bis**).

- 3) Documentazione a riprova della qualificazione per l'esecuzione di opere rientranti nella **Ctg. OG 1, Cl. III e OG 3, Cl. II, OG 6 Cl. I, OG 10 Cl. I** o secondo quanto specificato alla precedente pag.3 di questo stesso documento ove ricorrano le condizioni previste dagli artt. 92 e 109 del Regolamento.

Si fa presente che il concorrente che intenda avvalersi della facoltà di produrre dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n°445/2000, della certificazione SOA dovrà riportare integralmente tutti gli elementi della stessa, ivi comprese, a titolo esemplificativo, data di rilascio dell'attestazione originaria, data di rilascio dell'attestazione in corso, data di scadenza di validità triennale, data di effettuazione della verifica triennale, data di scadenza intermedia (nel caso si tratti di un consorzio stabile), data di scadenza validità quinquennale, esistenza o meno del possesso della certificazione di qualità con la specificazione dell'organismo che lo ha rilasciato e della data di scadenza della validità del documento.

Si precisa che L'attestazione SOA si intende in corso di validità quando non risulta ancora scaduto il termine quinquennale. Come previsto dalla **Circolare 30 ottobre 2012, n. 4536 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** l'impresa in pendenza del rilascio del rinnovo dell'attestazione SOA, può partecipare alle procedure selettive nel caso in cui la stessa abbia richiesto di sottoporsi alla verifica triennale (stipulando apposito contratto con la SOA) prima della scadenza del triennio.

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, la suddetta documentazione dovrà essere prodotta da ciascuno dei concorrenti di cui si compone l'associazione.

- 4) **documento attestante la prestazione di una garanzia di €9.711,55** pari al 2% dell'importo a base di gara da costituirsi, secondo quanto prescritto dall'art. 75 del Codice, in uno dei modi definiti dall'art. 1 della Legge 10.6.1982, n°348.

La cauzione suddetta dovrà altresì garantire il pagamento della sanzione pecuniaria, commisurata nel due per mille dell'importo a base di gara, pari ad € 3.971,15 ai sensi di quanto in tal senso previsto dagli artt.38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter del Codice.

In tal caso il pagamento a favore dell'Amministrazione dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario a favore del **COMUNE di AVELLINO - Servizio Tesoreria, Tesoriere Banca Popolare di Bari**, codice IBAN **IT96B0542404297000000155347**.

Il suddetto documento deve essere unico, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente ed il contraente deve essere comunque individuato per il soggetto che effettivamente concorre.

Nel caso di prestazione della predetta cauzione in numerario essa potrà avvenire con versamento su **c.c. postale n°10477834** intestato a **COMUNE DI AVELLINO - Servizio Tesoreria** oppure con versamento mediante bonifico bancario a favore del **COMUNE DI AVELLINO - Servizio Tesoreria, Tesoriere Banca Popolare di Bari**, codice IBAN **IT96B0542404297000000155347**.

In tal caso il concorrente dovrà presentare dichiarazione di un istituto bancario ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione

dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante.

Detto impegno deve essere valido per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Nel caso di fideiussione bancaria questa dovrà essere rilasciata da istituto di credito o banca autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. Lgs. 01/09/1993, n°385.

Nel caso di fideiussione prestata con polizza assicurativa questa dovrà essere rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con D.P.R. 13/02/1959, n°449 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso la cauzione sia prestata mediante fideiussione rilasciata da intermediario finanziario questi deve essere iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 01/09/1993, n°385, e deve svolgere in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed essere a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Pertanto, il documento in questione dovrà essere corredato da apposita autorizzazione rilasciata dal suddetto Ministero ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n°115 del 30/3/2004.

I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi allo **“Schema Tipo 1.1” approvato con D.M. 12 marzo 2004 n°123, pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n°109 dell'11.05.2004, pag. 9** (in particolare devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudato provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato).

L'importo della garanzia ai sensi dell'art. 75, comma 7) del Codice è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà allegare al deposito, in originale o in copia autenticata, la relativa certificazione di qualità.

- in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti ancora da costituirsi:
 - la garanzia provvisoria in forma di fideiussione dovrà, **a pena di esclusione**, essere univocamente prestata a favore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento;
 - perché possa trovare applicazione il beneficio previsto dall'art. 75, comma 7), è necessario che ciascun soggetto che compone il raggruppamento possieda la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2008.
- in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito nelle forme di legge la garanzia provvisoria in forma di fideiussione dovrà essere prodotta dal mandatario con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento.
- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

N.B.: La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più delle caratteristiche tra quelle sopra indicate, determinerà l'attivazione della procedura prevista dall'art.38, comma 2 bis del Codice.

Si precisa che, in caso di mancata presentazione della cauzione, il documento che sarà prodotto dal concorrente a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, perché possa essere ritenuto ammissibile, dovrà recare una data di redazione antecedente la data prescritta quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta.

5) Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'AVCP. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

6) Ricevuta in originale del versamento, ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi del D.P.R. n°445/2000, del contributo di **€140,00 (centoquaranta)** a favore all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, determinato, da ultimo con Deliberazione della stessa Autorità del 05.3.2014, oggi A.N.A.C., da effettuarsi in una delle seguenti modalità:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express.
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al Servizio riscossione dell'Autorità all'indirizzo [http:// riscossione.avlp.it](http://riscossione.avlp.it) e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante otterrà all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione la ricevuta di pagamento, da stampare, che costituisce il documento di che trattasi.

La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione Cerca il punto vendita più vicino a te.

Lo scontrino rilasciato dal punto vendita costituisce il documento di che trattasi.

Nel solo caso di concorrenti aventi sede legale oltre i confini del territorio nazionale e comunque in paesi membri dell'Unione Europea, è consentito effettuare il versamento del summenzionato contributo tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC:PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

N.B.: Ai sensi dell'art.1, commi 65 e 67, della Legge n°366/2005 il versamento della contribuzione all'Autorità costituisce una condizione di ammissibilità dell'offerta.

L'omissione della documentazione a riprova dell'avvenuto versamento della contribuzione determinerà l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio.

In tal caso il documento che sarà prodotto dal concorrente a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, perché possa essere ritenuto ammissibile, dovrà recare una

data di effettuazione del versamento antecedente la data prescritta quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta.

7) Attestato dell'avvenuto sopralluogo. In considerazione delle caratteristiche dell'intervento da realizzare, il concorrente è obbligato ad effettuare una ricognizione dell'area oggetto dell'intervento di che trattasi.

Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

La ricognizione dovrà essere svolta dal titolare o dal legale rappresentante o dal direttore tecnico dell'impresa concorrente, o da soggetto diverso munito di delega, **purché dipendente dell'operatore economico concorrente.**

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dell'intervento.

Della certificazione di tale adempimento sarà rilasciato apposito attestato che deve essere presentato in uno alla documentazione amministrativa descritta nei punti precedenti.

A tal fine si precisa che la ricognizione dei luoghi sarà autorizzata ed effettuata a seguito di richiesta indirizzata a mezzo posta elettronica Arch. Giuseppe Di Giacomo - giuseppe.digiacomo@comune.avellino.it

La data di effettuazione della ricognizione verrà stabilita tenendo conto dell'ordine di prenotazione, del numero dei richiedenti e verrà comunicata al richiedente parimenti a mezzo posta elettronica.

Saranno ammesse ricognizioni le cui istanze siano pervenute entro le ore 13,00 del giorno 30.7.2015.

Sarà cura della stazione appaltante l'organizzazione delle ricognizioni.

Non saranno ammesse ricognizioni oltre il termine ultimo del giorno **31.7.2015.**

Al termine del sopralluogo verrà rilasciato il documento in questione recante l'indicazione della data e l'orario di effettuazione del sopralluogo, il nominativo dell'impresa concorrente che lo ha effettuato, il timbro e la firma autografa del soggetto che rilascia l'attestazione.

La domanda, le dichiarazioni e la documentazione di cui ai punti precedenti, devono contenere, **a pena dell'attivazione della procedura prevista dall'art.38, comma 2 bis del Codice**, quanto previsto nei predetti punti ed essere prodotte nelle forme indicate dal bando e dal disciplinare.

La domanda e le dichiarazioni sostitutive, devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare.

Si precisa che, ove il Presidente o la Commissione preposta all'espletamento della Gara lo ritenga, ai sensi dell'art.46, comma 1) del Codice i concorrenti potranno essere invitati a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis, del Codice, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dello stesso articolo Codice obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari al due per mille del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di

manca o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del suddetto termine il concorrente è escluso dalla gara.

Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla gara sono considerate sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per i fatti, stati e qualità personali ivi indicati, nella piena consapevolezza di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale in cui si va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000.

Pertanto, non venendo sottoscritte in presenza di un pubblico ufficiale, devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, anche ai fini penali, di verificare successivamente quanto dichiarato dal concorrente.

AVVALIMENTO (art. 49 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.)

Si richiama l'attenzione degli operatori che intendono concorrere avvalendosi, così come consentito dall'art.49 del Codice, dei requisiti di un altro soggetto, su quanto prescritto dal medesimo art. 49 e dall'art. 88 del Regolamento in ordine alla documentazione, propria e dell'impresa ausiliaria, che deve essere presentata.

Pertanto in caso di avvalimento il concorrente dovrà inserire nel plico contenente la documentazione amministrativa:

- **Dichiarazione**, resa dal legale rappresentante del **concorrente** ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n°445/2000, verificabile ai sensi dell'art. 48 del Codice, con la quale si attesta l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria (art.49, comma 2, lett. a);
- **Dichiarazione**, resa dal legale rappresentante della **Ditta ausiliaria** ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, sostitutiva del certificato della C.C.I.A.A. dal quale si rilevi:
 - la denominazione, forma giuridica, sede, oggetto sociale, numero e data di iscrizione, indicazione dei legali rappresentanti e delle altre cariche sociali;
 - che la Società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, cessazione di attività e non ha presentato domanda di concordato e, inoltre, che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data fissata per la presentazione dell'offerta;
 - che nei confronti dell'impresa nulla osta ai fini dell'art. 67 del D. Lgs. n°159/2011;
- **Dichiarazione**, resa dal legale rappresentante della **Ditta ausiliaria** ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 attestante:
 - il possesso dei requisiti generali previsti all'art.38 del Codice;
 - l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 1-*bis*) della legge n°383 del 18.10.2001, come sostituito dall'art.1, comma 14, del D.L. 25.9.2002 n°210, art. convertito con modificazioni dalla Legge 22.11.2002, n°266 (i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto "pubblico" fino alla conclusione del periodo di emersione);
 - insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art.53, comma 16 ter, del D. Lgs. n°165/2001;
 - l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- l'impegno a non partecipare alla stessa procedura in proprio o in forma associata e/o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
- Documentazione, riferita alla Ditta ausiliaria, di cui al sopra riportato punto 3) attestazione qualificazione SOA;
- Contratto (in originale ovvero copia autentica) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto dettagliandoli secondo quanto previsto dall'art. 88 del Regolamento.

(nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del suddetto contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo dal quale discendono nei confronti del soggetto ausiliario i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente).

Nella busta **“B - Offerta Economica”** (*) deve essere contenuta, a pena d'esclusione:

- l'offerta economica, redatta in lingua italiana e debitamente sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, recante:
 - l'indicazione del prezzo offerto, espresso in termini di ribasso percentuale, indicato in cifre e lettere, con non oltre tre cifre decimali, che si propone sull'importo posto a base di gara al netto del costo del lavoro e degli oneri della sicurezza;
In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere verrà preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in lettere.
 - l'indicazione, espressa in cifre e lettere con non oltre due cifre decimali, dei costi di sicurezza interni determinati dal concorrente stesso in relazione alla propria organizzazione produttiva ed al tipo di offerta formulata.
In considerazione del principio di diritto affermato dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 20 marzo 2015, n°3, secondo cui:
“Nelle procedura di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell'offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l'esclusione dell'offerta dalla procedura di gara anche se non prevista nel bando di gara”
e della successiva pronuncia del Consiglio di Stato, sez. III, 13 maggio 2015, n°2388 secondo cui:
“L'indicazione costi sicurezza aziendali (interni) è obbligatoria ma in sua assenza deve essere chiesta la regolarizzazione mediante il soccorso istruttorio ex art.46, comma 1-ter ed art. 38, comma 2-bis, del D. Lgs. n°163/2006”,
si richiama l'attenzione del concorrente sul fatto che l'omessa indicazione dei costi di sicurezza interni configura un mancato adempimento tale da determinare il ricorso alla procedura del soccorso istruttorio.
- la dichiarazione di “aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni quantitative e qualitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile”.

Ai sensi dell'art.118, comma 2 del Regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 53, comma 4, del codice, per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti.

Ai sensi dell'art.118, comma 2, terzo periodo, del Regolamento la dichiarazione in questione deve accompagnare l'offerta a pena della sua inammissibilità e della conseguente esclusione del concorrente dalla gara

Si precisa che la suddetta dichiarazione dovrà essere resa nella sua interezza, così come sopra riportata. Una dichiarazione resa in maniera parziale costituirà motivo di esclusione al pari di una omessa dichiarazione.

Nel caso in cui l'offerta economica e la dichiarazione siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante esse devono essere corredate, a pena d'esclusione, della relativa procura.

In caso di soggetto concorrente temporaneamente raggruppato ai sensi degli artt. 34 e 37 del Codice l'offerta economica, e la dichiarazione che l'accompagna, prescritta a pena dell'inammissibilità della stessa offerta, vanno sottoscritte:

- dal soggetto qualificato mandatario del raggruppamento temporaneo mediante mandato collettivo speciale con rappresentanza.

In tal caso, a pena di esclusione, dovrà essere allegata copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza;

- congiuntamente, da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento temporaneo, se il raggruppamento non è ancora formalmente costituito.

▪ **Verranno escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

N.B.: l'offerta economica deve, obbligatoriamente, a pena d'esclusione, essere contenuta nella "Busta B" chiusa e sigillata.

ART. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

Il criterio di aggiudicazione prescelto, secondo quanto previsto dall'art. 82, comma 2, lett. b), del Codice, è quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso, espresso in termini percentuali, sull'importo dei lavori posto base di gara, al netto, ai sensi dell'art.82, comma 3 bis), 86, comma 3 bis) ed 87, comma 4), del costo del lavoro e del costo della sicurezza, con esclusione automatica, secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 9, di quelle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata con il metodo previsto dall'art. 86, comma 1, così come consentito dall'art.253, comma 20 bis.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

Tale operazione avverrà in seduta pubblica di cui sarà data informazione alle Ditte concorrenti mediante apposito avviso che sarà pubblicato sul sito informatico dell'Amministrazione.

ART. 7 - MODALITA' DI ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA.

La seduta pubblica durante la quale avranno luogo le operazioni appresso descritte si terrà con inizio alle ore **09.00** del giorno **06.8.2015**.

Alla suddetta seduta potranno assistere i legali rappresentanti delle imprese interessate ovvero persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara, ovvero la Commissione di gara, il giorno fissato dal bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, procederà a:

a) Verificare che la consegna dei plichi delle Ditte concorrenti sia avvenuta nel rispetto dei tempi e delle modalità prescritte dal presente disciplinare e dal bando di gara ed accertare che

gli stessi non hanno subito manomissioni o alterazioni dichiarandone, eventualmente, l'irricevibilità per violazione dei termini per la presentazione o per violazione del principio della segretezza dell'offerta, dell'identità del mittente, della provenienza ed immodificabilità della documentazione presentata;

- b) Aprire i plichi regolarmente pervenuti e verificare la presenza al loro interno delle due buste prescritte dal presente disciplinare accertandone l'integrità;
- c) Aprire la Busta "A - Documentazione Amministrativa" ed esaminare la documentazione in essa contenuta al fine di accertare il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione dichiarando l'ammissione alla fase successiva della procedura o, per le Ditte concorrenti carenti dei requisiti, la loro esclusione;

Nell'esaminare la documentazione amministrativa la Commissione procederà altresì a:

- verificare l'eventuale sussistenza di condizioni di controllo di cui all'art.2359 del Codice Civile;
- verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
- verificare che imprese singole non partecipino anche quali componenti di un raggruppamento o che partecipino alla gara imprese presenti contemporaneamente in più di un raggruppamento;
- all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali;
- alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 48 del Codice del fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara, ovvero la Commissione di gara, procederà poi all'apertura delle buste "B - offerta economica" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e:

Ipotesi n°1: le offerte economiche valide risultano in numero pari o superiore a 10 (dieci)

- effettua le operazioni previste dall'art.86, comma 1, del Codice e dall'art.121 del D.P.R. n°207/2010, per la determinazione della soglia di anomalia, in conformità alle indicazioni riportate nelle considerazioni esposte dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nella propria Determinazione n°6 del 08.7.2009, al parere per la soluzione delle controversie ex art.6, comma 7, lett. n) del D. Lgs. n°163/2006, n°87, espresso dall'A.V.C.P. in data 23.4.2014; al T.A.R. Lombardia, Brescia, 9 febbraio 2012, n. 206; al Consiglio di Stato, sez. V, 15 ottobre 2009, n°6323, procedendo successivamente:
 - a) a formare l'elenco delle offerte ammesse disponendole in ordine decrescente dei ribassi. Le offerte contenenti ribassi uguali saranno singolarmente inserite nell'elenco collocandole senza l'osservanza di alcuno specifico ordine;
 - b) a calcolare il dieci per cento del numero delle offerte ammesse arrotondandolo all'unità superiore;
 - c) ad escludere preliminarmente un numero di offerte, pari al numero di cui alla lettera b), di maggior ribasso nonché un pari numero di offerte di minor ribasso (cosiddetto taglio delle ali);
 - d) a calcolare la media aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo il taglio delle ali di cui alla lettera c);

- e) a calcolare, sempre con riguardo alle offerte che restano dopo il taglio di cui alla lettera c), lo scarto dei ribassi superiori alla media di cui alla lettera d) e, cioè, la differenza fra tali ribassi e la suddetta media;
- f) a calcolare la media aritmetica degli scarti e cioè la media delle differenze; qualora il numero dei ribassi superiori alla media di cui alla lettera d) sia pari ad uno la media degli scarti si ottiene dividendo l'unico scarto per il numero uno;
- g) a sommare la media di cui alla lettera d) con la media di cui alla lettera f); tale somma costituisce la "soglia di anomalia".

Si precisa che il calcolo per determinare la "soglia di anomalia" sarà svolto fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque (cfr. delibera dell'Autorità n°79/2007);

Ai sensi del comma 9 dell'art. 122, effettuato il calcolo della soglia di anomalia così come sopra descritto, saranno individuate ed automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore a tale soglia aggiudicando provvisoriamente la gara di appalto al concorrente che ha presentato l'offerta immediatamente inferiore alla suddetta soglia di anomalia.

Ipotesi n°2: le offerte economiche valide risultano in numero inferiore a 10 (dieci)

- ai sensi del comma 9) dell'art.122 del Codice non è esercitabile la facoltà di esclusione automatica.

In tal caso si applica l'art.86, comma 3) e si procederà, ai sensi dell'articolo 88 alla verifica dell'offerta prima classificata e, nel caso in cui tale verifica si concluda con l'accertamento della congruità dell'offerta, questa sarà proposta per l'aggiudicazione.

Dopo la verifica della prima migliore offerta, se questa sarà ritenuta anomala, si procederà alla verifica delle altre offerte senza dichiarazione di esclusione, che verrà comminata solo all'esito del procedimento di verifica.

Qualora la verifica di congruità debba essere effettuata nei riguardi di più offerte, è possibile che le singole fasi istruttorie di tale verifica, al fine di ridurre i tempi per la individuazione dell'aggiudicatario definitivo, siano svolte in contemporanea avviando tali fasi istruttorie a partire dalla migliore offerta e proseguendo gli avvisi dei sub-procedimenti delle altre offerte, anche se non ancora concluse le precedenti, seguendo l'ordine progressivo dei ribassi offerti.

La fase conclusiva delle fasi istruttorie si svolgerà comunque a partire dalla migliore offerta e, ove necessario, in quanto non si è ancora individuata l'offerta congrua, progressivamente in ordine decrescente nei confronti delle successive.

La valutazione termina quando si ritiene una offerta non anomala.

All'esito del procedimento di verifica il soggetto deputato all'espletamento della gara, ovvero la Commissione di gara, dichiara le eventuali esclusioni e pronuncia l'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

Successivamente si procederà a richiedere all'aggiudicatario provvisorio l'esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38, comma 1).

Nel caso che tali verifiche non diano esito positivo la stazione appaltante procede individuando un nuovo aggiudicatario provvisorio scorrendo la graduatoria di merito.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, nonché all'esito positivo delle verifiche in materia di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 38, comma 3).

Si precisa infine che:

- In tutti i casi in cui fossero necessarie delle valutazioni in ordine alla documentazione presentata dai Concorrenti, o su questioni di diversa natura comunque insorte nel corso della procedura, sarà facoltà del soggetto/Commissione delegata all'espletamento della gara, se del caso, di sospendere temporaneamente la seduta pubblica o aggiornarla a successiva data della quale verrà data comunicazione ai Concorrenti mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale.
- Il verbale di gara non costituisce contratto; l'esito della gara formerà oggetto di apposita approvazione formalizzata da parte dell'organo comunale competente;
- L'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo di verifiche e controlli sul primo in graduatoria in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di gara ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni presentate, l'Amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con facoltà dell'Amministrazione di aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria.

Nel merito di tale adempimento si richiama, in particolare, l'attenzione dei concorrenti sull'obbligo della regolarità contributiva per la cui verifica all'aggiudicatario provvisorio il documento in questione verrà acquisito d'ufficio.

ART. 8: SUBAPPALTO.

8.1. Il ricorso all'istituto del subappalto è disciplinato dall'art.118 del Codice e dall'art.170 del Regolamento.

Per potersi avvalere di tale istituto l'aggiudicatario deve indicare nella documentazione amministrativa da presentare a corredo dell'offerta, rendendo apposita dichiarazione preferibilmente avvalendosi dell'all. sub 1) e della specifica voce in esso in tal senso prevista, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

8.2. Nel caso di subappalto "necessario" vale a dire nelle ipotesi in cui il subappalto consente di supplire alla mancanza di un requisito di partecipazione, la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal concorrente, comporterà **l'esclusione dalla gara.**

In considerazione dell'orientamento di gran lunga prevalente consolidatosi negli ultimi due anni presso tutte le sezioni del Consiglio di Stato secondo cui, nel caso del cosiddetto "subappalto necessario", la dichiarazione con la quale il concorrente manifesta la volontà/necessità di avvalersi dell'istituto del subappalto per compensare la mancanza del possesso dei requisiti di qualificazione corrispondenti alle opere scorporabili di cui è sprovvisto, deve contenere anche l'indicazione del subappaltatore unitamente alla dimostrazione del possesso in capo al medesimo dei requisiti di qualificazione,

e

del diverso orientamento invece espresso sull'argomento dall'A.N.A.C., (cfr. la determinazione n°1 dell'8 gennaio 2015),

si invitano i concorrenti che intendano ricorrere al cosiddetto "subappalto necessario" a produrre la documentazione amministrativa di cui ai pt. 2) e 3) **della Busta A - Documentazione amministrativa** del/dei subappaltatore/i.

Nel caso di mancata presentazione della suddetta documentazione riferita al/ai subappaltatore/i il concorrente non sarà escluso dalla gara ma sarà invitato, in maniera prescrittiva, **a pena**

d'esclusione, ad adempiere a tale richiesta nei modi e nei tempi indicati dalla stazione appaltante.

Ai sensi della soprarichiamata normativa per il presente appalto l'aggiudicatario pertanto può:

- a) eseguire tutte le lavorazioni della categoria prevalente;
- b) eseguire direttamente tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili se in possesso delle specifiche qualificazioni;
- c) subappaltare a soggetti in possesso di adeguate qualificazioni le lavorazioni della categoria prevalente entro il limite del 30%;
- d) subappaltare, senza limiti d'importo, a soggetti in possesso di adeguata qualificazione, le lavorazioni delle categorie scorporabile.

8.3. Ai sensi delle previsioni normative contenute al comma 3) del richiamato articolo 118 i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'affidatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'affidatario.

ART. 9: COMUNICAZIONI.

9.1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la scrivente stazione appaltante e gli operatori economici interessati alla presente procedura si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese:

- al domicilio eletto dal concorrente;
- all'indirizzo di posta elettronica, all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o al numero di fax indicato dal concorrente il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal concorrente stesso ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice.

Ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

9.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

9.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'concorrente ausiliato si intende validamente resa al/agli operatore/i economico/i ausiliario/i.

ART.10: INFORMAZIONI e CHIARIMENTI.

Informazioni riguardanti il progetto esecutivo posto a base di gara possono essere richieste ai aql RUP:

- Arch. Giuseppe Di Giacomo - giuseppe.digiacomo@comune.avellino.it.

Informazioni sulla parte amministrativa della procedura di gara possono essere richieste al Dr. Franco CAPONE tel. 0825/200537, franco.capone@comune.avellino.it.

È possibile ottenere chiarimenti riguardanti il progetto esecutivo posto a base di gara mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, Arch. Giuseppe Di Giacomo -

giuseppe.digiacomo@comune.avellino.it almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Chiarimenti sulla parte amministrativa della procedura di gara possono essere richiesti al Dr. Franco CAPONE tel. 0825/200537, franco.capone@comune.avellino.it.

ART.11: Accesso agli atti.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 del Codice, il diritto di accesso è differito in relazione:

- a) All'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b) Alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione:

- a) Alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- b) Eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte;
- c) Ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto.

ART.12: Ulteriori informazioni.

- a) saranno ammessi alle sole Sedute Pubbliche i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti, ovvero i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai predetti legali rappresentanti;
- b) il verbale di gara non costituisce contratto; l'esito della gara formerà oggetto di apposita approvazione formalizzata da parte dell'organo comunale competente;
- c) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113 del Codice;
- d) l'appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 129, comma 1, del Codice, a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o causa di forza maggiore per una somma assicurata pari all'importo contrattuale, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori affidati sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione per un massimale di euro **500.000,00** (cinquecentomila/00);
- e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- f) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
- g) il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato in gg. 120 (centoventi) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- h) la valutazione dei lavori e la liquidazione dei corrispettivi verranno effettuate secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto;
- i) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 140, del Codice;
- j) la stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 46 del Codice, nei limiti previsti dagli artt. da 38 a 45 e nel rispetto della par condicio, di consentire ai concorrenti di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, del Codice la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dello stesso articolo

obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del suddetto termine il concorrente è escluso dalla gara.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Ai sensi dell'art.46, comma 1 ter, del Codice le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara;

- k) è esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è pertanto competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato;
- l) ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali" si provvede all'informativa facendo presente che i dati personali forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso il Settore Lavori Pubblici del Comune di Avellino, Piazza del Popolo, Avellino, dal responsabile del procedimento.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n°196 "Codice in materia di protezione di dati personali".

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui al Titolo II (artt. 7-8-9-10) del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali" tra i quali figura il diritto di accesso ai dati, che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Comune di Avellino, con sede in Avellino, Piazza del Popolo, titolare del trattamento.

Tutta la documentazione presentata dai concorrenti per la partecipazione alla gara non sarà restituita ma conservata agli atti del Comune di Avellino.

- m) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare il bando di gara, di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza per questo incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni. Peraltro l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere e/o interrompere i lavori della Commissione di gara, sia in seduta pubblica che in seduta riservata, e riprenderli in altra seduta, senza pregiudizio della regolarità delle operazioni di gara.

Si informa che i concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro, applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, presso i seguenti enti:

- I.N.A.I.L., Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- I.N.P.S., Istituto nazionale per la prevenzione sociale;
- I.S.P.E.L., Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- Ispettorato provinciale del lavoro;
- C.C.I.A.A., Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura;
- Azienda Sanitaria Locale.

Responsabile del procedimento: Arch. Giuseppe Di Giacomo -
giuseppe.digiacomo@comune.avellino.it

Informazioni sulla procedura di gara: Bando, Disciplinare ed elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara sono disponibili sul sito internet dell'Amministrazione, www.comune.avellino.it, alla voce Bandi di Gara.

Avellino, 06 luglio 2015

IL DIRIGENTE
Ing. Luigi Angelo Maria CICALÈSE